Procura della Repubblica
presso il Tribunale di GENOVA

Al Questore
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
Al Comandante Provinciale della Guardia di finanza
di GENOVA
Ai Comandanti delle Polizie locali del circondario
di GENOVA
LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Procuratore Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di GENOVA

Ai Procuratori Aggiunti

Al coordinatore dei procedimenti davanti al Giudice di Pace

Ai Sostituti Procuratore della Repubblica

Ai Vice procuratori Onorari

Ai Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

Al Dirigente della Procura della Repubblica

Al personale amministrativo della Procura della Repubblica

SEDE

Oggetto: Linee guida e indicazioni operative in ordine alla nuova disciplina dell'omicidio e delle lesioni stradali introdotta con legge 23 marzo 2016 n. 41 (G.U. n 70 del 24 marzo 2016), entrata in vigore in data 25 marzo 2016

I nuovi reati

La legge 23 marzo 2016 n. 41, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 ha introdotto i reati omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Si applica ai fatti avvenuti a partire dal 25 marzo 2016, e poiché le nuove sanzioni penali si applicano a condotte che ricadevano in precedenza sotto la previsione di fattispecie modificate per soppressione – vedi art. 3 legge 41 – e il regime sanzionatorio è peggiorativo rispetto alla precedente normativa, le nuove norme non si applicano ai fatti avvenuti fino a tutto il 24 marzo per i quali mantiene vigenza la normativa precedente.

1 a) Omicidio stradale - Art.589 bis c.p.

Prima del 25.3.2016:

a) il delitto di omicidio colposo commesso con violazione sulla disciplina della circolazione stradale era punito a titolo di circostanza aggravante della ipotesi base con la reclusione da due a sette anni anziché con quella- prevista per l'ipotesi base del comma primo e non modificata dalla legge 41 - da sei mesi a cinque anni;

b) l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale se commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope era punito a titolo di aggravante con la reclusione da 3 a 10 anni;

c) l'omicidio plurimo o l'omicidio concorrente con lesioni personali colpose era punito con la pena prevista per la violazione più grave ma con un tetto massimo di quindici anni di reclusione;

La legge 41 ha escluso tali disposizioni modificando l'art.589 c.p. e introdotto:

a1)- **una fattispecie autonoma di omicidio colposo** con violazione delle norme sulla sicurezza stradale – riferibile a chiunque - punito con la reclusione da due a sette anni (art. 589 bis comma primo c.p.);

b2)- **una fattispecie aggravata di omicidio colposo stradale** riferibile ai soli **conducenti di veicoli a motore** aggravato dal fatto di essere commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi** per litro di sangue ai sensi dell'art. 186 co 2 lett b) C.d.S. o di **alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti** ai sensi dell'art.187 del C.d.S., punita con la reclusione da otto a dodici anni (art. 589 bis comma 2 c.p.)

b3)- **una fattispecie aggravata di omicidio colposo stradale aggravato** dal fatto di essere commesso ponendosi alla guida di un **veicolo a motore** in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi** per litro di sangue ai sensi dell'art. 186

co 2 lett c) cod.strad e trovandosi nelle condizioni di cui all'art. **186 bis co 1 lett b) c) e d) C.d. S.**[1]. punita pure con la reclusione da otto a dodici anni (art.589 bis co 3 c.p.);
b4)- **una fattispecie aggravata di omicidio colposo stradale aggravato** dal fatto di essere commesso ponendosi alla guida di un **veicolo a motore** con **tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l e superiore a 0,8 g/l** punita con la reclusione da 5 a 10 anni (art.589 co 4 c.p.)

b5)- **una fattispecie aggravata di omicidio colposo stradale** aggravato dal fatto di essere commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore :
-procedendo in un centro urbano ad **una velocità pari o superiore al doppio di quella consenti**ta e comunque non inferiore ai 70 KM /h ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 KM/h rispetto a quella massima consentita
-attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro mano
-effettuando **inversione del senso di marcia in prossimità** o corrispondenza di intersezioni ,curve o dossi o manovra di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua punita pure con la reclusione da 5 a 10 anni (art. 589 co 5 cod. pen)

La forma semplice di omicidio colposo stradale. Art. 589 bis comma primo
Nel caso del comma 1 dell'art.589 bis il reato sussiste:
-in ogni caso in cui la condotta di guida abbia avuto efficacia causale nell'evento per una qualsiasi violazione di norma sulla circolazione anche diverse da quelle qualificate come norme di comportamento (ad es. sbandamento veicolo perché con carico superiore a quello consentito o per usura degli pneumatici);
-quando il conducente pur non avendo violato una specifica norma di condotta abbia violato regole generali di prudenza alla guida non uniformandosi al principio generale di cui all'art.140 C.d.S.secondo cui "gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

-La formulazione del primo comma dell'art. 589 bis e dell'art.590 bis ricomprende la condotta colposa (per imperizia, negligenza, imprudenza) generica caratterizzata anche dall'elemento specializzante della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

<u>Raccomandazione n.1 - La colpa</u>
La nuova fattispecie si applicherà quindi ai casi in cui oltre alla colpa generica siano ravvisabili violazioni di regole specifiche comportamentali previste dal codice della strada (ad es. distrazione del conducente per uso del cellulare ovvero inversione di marcia non consentita

[1] Sono coloro che
esercitano l'attività di trasporto di persone in servizio di linea ,noleggio,con conducente e taxi di cui agli artt.85 86 e 87 cds;
esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o di terzi di cui agli artt.86,89 e 90 cds;
guidano autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate ,autoveicoli trainanti rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiori a 3,5 tonn.,autobus o altri autoveicoli destinati a trasporto di persone il cui numero di posti a sedere ,escluso quello del conducente , è superiore a otto ,nonché di autoarticolati o autosnodati anche se utilizzati in conto proprio o per esigenze personali del proprietario.

oltre la linea continua di mezzeria,omessa precedenza) mentre laddove si configuri una mera colpa generica si applicherà la pena prevista dal primo comma dell'art.589 c.p. o dell'art.590 c.p. in caso di lesioni.

La soluzione per cui è possibile contestare anche la colpa generica porta a ritenere in sintonia con la giurisprudenza costante sul punto che in tema di reati colposi, non si ha violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica; ciò in quanto il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, indica che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, per cui questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata [cfr., di recente, tra le tante, Sezione IV, 4 dicembre 2014, Paolini].

Raccomandazione n.2 - Ambito applicazione e qualita del soggetto responsabile

-Il reato ha come **ambito di applicazione** la strada ossia un area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni animali e veicoli . Per cui non si applica l'art.589 bis ma l'art.589 c.p. in caso di omicidio colposo commesso in area privata .

-Il reato puo essere commesso anche da un soggetto non alla guida di un mezzo di locomozione o trasporto e quindi anche da chi abbia obblighi di manutenzione della strada a uso pubblico o di alterazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

1 a) segue :Successione nel tempo del nuovo reato.

Confrontando la nuova e la precedente normativa consegue che :

-nel caso a) ed a1), se il fatto è commesso prima del 25 marzo 2016, si deve applicare la pena prevista dal primo comma dell'art. 589 c.p. (6 mesi/5 anni) anche nel caso di riconoscimento di attenuanti prevalenti o equivalenti sulla aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza stradale mentre per i fatti commessi dal 25 marzo in poi la pena minima su cui calcolare eventuali attenuanti è quella di due anni;

-se il fatto è commesso da conducente di veicolo a motore e ricorrono le circostanze indicate nel nuovo testo dell'art.589 bis ai comma 2, 3, 4, 5 (vedi sopra casi b2 b3 b4 b5) anche le nuove e più gravi sanzioni penali stabilite in modo autonomo per tali aggravanti si applicheranno solo ai delitti commessi dal 25 marzo 2016;

-nel caso di condotta iniziata prima del 25 marzo e con evento accaduto dopo –es. investimento di pedone prima del 25.3 ma con morte verificatasi dopo-si è dell'avviso nel silenzio del legislatore- che in osservanza del principio di legalità, siano applicabili le pene previste prima della entrata in vigore della modifica della legge 41.

-Nella ipotesi poi di cui al punto c e c1) per la quale l'ottavo e ultimo comma del nuovo art.589 bis prevedono un aumento di pena fino triplo e comunque non superiore ai diciotto anni, l'aumento previsto per il cumulo rispetto al precedente che non poteva portare a più di quindici anni di reclusione si potrà applicare solo per i fatti commessi dopo il 25.3.2016.

1 b) Le lesioni art.590 bis c.p.
La legge 41 del 2016 modificando l'art.590 c.p. ha introdotto con l'art.590 bis c.p.:

aa 1) **una fattispecie autonoma di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla sicurezza stradale** – riferibile a **chiunque** - punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime ;
(comma primo art.590 bis)

Bb 2) **una fattispecie aggravata di lesioni colpose gravi o gravissime**, riferibile ai soli **conducenti di veicoli a motore** aggravato dal fatto di essere commesso ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi** per litro di sangue ai sensi dell'arti.186 co 2 lett c) cod. strad. o di **alterazione psicofisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti** ai sensi dell'art.187 del cod. strad. punita con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;
(comma secondo art.590 bis)

bb 3) **una fattispecie aggravata di lesioni colpose gravi o gravissime** aggravato dal fatto di essere commessa ponendosi alla guida di un **veicolo a motore** con **tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi** per litro di sangue ai sensi dell'art. 186 co 2 lett b) cod.strad e trovandosi nelle condizioni di cui all'art. **186 bis co 1 lett b) c) e d)** del cod. strad. punita pure con stessa pena del comma secondo;
(comma terzo art.590 bis)

bb 4) **una fattispecie aggravata di lesioni colpose gravi o gravissime** aggravate dal fatto di essere commessa ponendosi alla guida di un veicolo a motore con **tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l e superiore a 0,8 g/l** punita con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;
(comma quarto art.590 bis)

bb 5) **una fattispecie aggravata di lesioni colpose gravi o gravissime** aggravate dal fatto di essere commessa ponendosi alla **guida di un veicolo a motore** :
-procedendo in un **centro urbano** ad una **velocità pari o superiore al doppio di quella consentita** e comunque non inferiore ai 70 KM /h ovvero su **strade extraurbane a**d una **velocità superiore di almeno 50 KM/h rispetto a quella massima consentita,**
-attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro mano,
-effettuando **manovra di inversione del senso di marcia** in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o al seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, punita con le pena di cui al comma quarto;
(comma quinto art 590 bis);

Le aggravanti di cui ai punti b2,b3,b4 e b5 non si applicano quando la guida con le specifiche gravi imprudenze o in condizioni alterate riguarda un conducente di veicolo non a

motore. In tali casi si applica l'art.589 bis comma primo in concorso con la contravvenzione stradale configurabile nel caso di specie (186 co 2 lett b) o lett c), 186 bis o 187 C.d.S.).

Direttiva n.1 – Velocità e inversione marcia

Ricorre l'aggravante della velocità non consentita quando sono violati i limiti fissati o nella segnaletica stradale o per tipo di strada o per tipo di veicolo.

La quantificazione può essere compiuta con strumenti omologati o altri mezzi di prova idonei a calcolare esattamente la velocità al momento dell'incidente e anche con apparecchi non omologati.

La circolazione contromano richiede l'invasione di spazio o careggiata destinate a opposto senso di marcia e non ricorre perciò nella circolazione contro senso unico di marcia.

Anche l'inversione di marcia costituisce aggravante solo in corrispondenza di curve dossi o intersezioni.

Per cui quando non ricorre la limitata visibilità l'inversione non configura l'aggravante nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali.

Nel caso di lesioni colpose plurime gravi o gravissime commesse con violazione delle aggravanti di cui ai comma 2, 3, 4, 5 si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo ma la pena non può superare i sette anni.

1 c) Le ulteriori nuove circostanze aggravanti (art.589 bis co 6; 590 bis co 6; 589 ter e 590 ter)

Sia per l'art.589 bis sia per l'art.590 bis sono previste altre aggravanti:

-Per mancanza di patente o di assicurazione con

-una aggravante speciale a effetto ordinario che prevede l'aumento di pena fino a un terzo per il conducente che non sia munito di patente di guida ovvero abbia avuto la sospensione o la revoca della patente ovvero nel caso in cui il veicolo di sua proprietà sia privo di copertura assicurativa;

(comma 6 art.589 bis e comma 6 art.590 bis);

la aggravante perciò non ricorre quando il conducente sia locatario o usufruttuario del bene.

-Per la fuga con

-una aggravante speciale ad effetto speciale che prevede un aumento di pena da un terzo ai due terzi e comunque una pena non inferiore a cinque anni di reclusione in caso di omicidio e non inferiore a tre anni in caso di lesioni per il conducente che si sia dato alla fuga;

(art.589 ter, art.590 ter)

La aggravante ricorre anche quando il conducente non abbia consapevolezza che dall'incidente siano derivate la morte o le lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

Raccomandazione n.3 - L'aggravante della fuga e omissione di soccorso

1 d) Rapporto tra aggravante della fuga e reati ex art.189 co 6 e 189 co 7 C.d.S.

L'aggravante della "fuga" pone il problema del concorso formale con il reato di omissione di soccorso di cui all'art.189 C.d.S.

Ad avviso di chi scrive la aggravante del comportamento di chi si sia dato alla fuga non

concorre con la condotta di cui al comma 6 e 7 dell'art. 189 C.d.S.che punisce chi si allontana dal luogo dell'incidente con danni alla persona senza farsi identificare ma la comprende; altrimenti si ha come effetto la duplicazione del trattamento sanzionatorio;
secondo altra interpretazione si configura il concorso, salvo nel caso in cui non sussista il reato di cui al comma 7 dell'art.189 C.d.S. perché ad esempio la vittima delle lesioni sia già stata soccorsa da altri prima della fuga ovvero sia deceduta prima della fuga; pertanto nei casi in cui si potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 dell'art.189 la aggravante delle "fuga"concorre con tale reato.
Il concorso con i reati dell'art.189 co 6 e 7, con il reato di lesioni è invece sempre ammissibile nel caso di lesioni lievi o lievissime.

1 e) la fuga ed i reati di omicidio e di lesioni gravi o gravissime nella forma semplice

Un delicato problema interpretativo riguarda la sanzione applicabile nel caso di fuga da parte del responsabile dell'omicidio di cui al primo comma dell'art.589 bis e delle lesioni gravi o gravissime di cui al primo comma dell'art.590 bis ossia delitti commessi in forma semplice con violazione delle norme sulla sicurezza stradale da chiunque – e quindi anche da persona che non sia conducente a motore;
ovvero quando il responsabile di tali delitti previsti dal primo comma di entrambe le norme sia un conducente di veicoli a motore che non sia incorso nelle aggravanti di cui ai comma 2, 3, 4, 5 dei rispettivi delitti.
Infatti la regola in base alla quale in caso di fuga la pena non può comunque essere inferiore a cinque (589 bis) o a tre (590 bis) anni di reclusione è di non facile interpretazione dal momento che nel caso dell'art.589 bis la pena va da due a sette anni e nel caso delle lesioni gravi o gravissime di cui all'art.590 bis la pena massima è di tre anni di reclusione per le lesioni gravissime e di un anno per le lesioni gravi.

1 f) La attenuante di cui agli artt. 589 bis comma 7 e 590 bis comma 7

La norma prevede una diminuzione della pena fino alla metà nei casi "di cui ai commi precedenti" per il caso in cui l'evento (morte o lesioni da incidente stradale) non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione del colpevole.
L'attenuante data la sua ampia formulazione potrà configurarsi in tutti i casi in cui vi sia concorso dell'azione od omissione sia della vittima sia di terzi nella causazione dell'evento ovvero quando concorra con la condotta del colpevole una causa di forza maggiore o caso fortuito (ad esempio sbandamento del veicolo condotto a velocità eccessiva da persona postasi alla guida in stato di ebbrezza, per effetto della caduta improvvisa di un albero sulla corsia di marcia).
Dato il chiaro riferimento letterale, la attenuante speciale ad effetto speciale si applicherà a tutti soggetti ritenuti responsabili dei delitti di omicidio e di lesioni gravi o gravissime colposi con violazione delle norme sulla sicurezza stradale sicchè chiunque (pedoni, ciclisti, conducenti di veicoli a motore e non) ne potrà fruire che ricorrano o meno- quando configurabili - le aggravanti di cui ai comma 2, 3, 4, 5, 6 .

La aggravante della fuga del conducente non è richiamata dal comma settimo di entrambe le norme incriminatici. La attenuante speciale è applicabile solo nei casi "di cui ai commi precedenti" e

quindi se ricorrono i commi 2,3,4,5 e 6 ma non quando ricorre la aggravante dell'art.589 ter e dell'art.590 ter. Per cui dalla lettura delle norma non è chiaro se la diminuzione di pena fino alla metà debba debba essere operata prima e non dopo aver determinato l'aumento di pena per la fuga.
La proposizione letterale sembra proporre una attenuante da calcolarsi dopo l'aumento di pena per le circostazanze aggravanti- "nei casi di cui ai commi precedenti"- prima dell'aumento di pena per l'aggravante della fuga.
Il tenore della disposizione e anche la regola per cui la pena in caso di fuga non può comunque essere inferiore a cinque (589 bis) o tre (590 bis) anni di reclusione portano a propendere per la prima soluzione.

1 g) Il computo delle circostanze e il divieto di bilanciamento

L'art.590 quater preclude il giudizio di bilanciamento per entrambi i delitti tra le aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 589 ter e 590 ter e le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dall'art.98 (fatto commesso da minore non imputabile) e dall'art. 114 c.p. (contributo di minima importanza del concorrente nel reato).
Pertanto la diminuzione di pena per le eventuali attenuanti generiche ex art.62 bis c.p. o per il risarcimento del danno ex art.62 n.6 c.p. o per attenuazione della colpa del conducente di veicolo a motore –ad es. per colpa concorrente della vittima o di altri terzi nella causazione dell'evento- potrà essere calcolata aritmeticamente nella misura consentita dopo aver determinato la pena in modo autonomo per effetto delle aggravanti ad effetto speciale di cui ai commi 2 o 4, 3 e 5 e della aggravante speciale a effetto ordinario di cui al comma 6.
Come si è appena osservato il meccanismo di calcolo della pena diventa tecnicamente problematico in quanto la lettera della legge prevede che la attenuante speciale della colpa non esclusiva operi rispetto a tutte le aggravanti speciali ma non rispetto a quella della fuga che non è contemplata nei commi che precedono la attenuante.
La questione dovrà essere chiarita dalla giurisprudenza anche in tal caso.
Si è detto che quando la condotta si è verificata prima della disciplina precedente (ante 25/3/2016) e l'evento morte si verifica nella vigenza della nuova normativa si ritiene applicabile la normativa in vigore prima del 25/3/2016. Pertanto solo in tal caso potrà continuare a essere operato il giudizio di equivalenza o prevalenza tra eventuali attenuanti e la aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza stradale e essere comminata la pena dell'art.589 c.p. comma primo.

Nel caso poi della aggravante prevista dal comma 3 dell'art.589 c.p. ossia la violazione dell'art. 186 comma 2 lett.c o dell'art.187 C.d.S. che portava la pena da 3 a 10 anni prima che la legge 41/2016 la configurasse come aggravante dell'omicidio colposo stradale (vedi sopra b2) su cui operava già lo sbarramento al bilanciamento con le attenuanti) la pena poteva essere diminuita per il concorso di eventuali circostanze attenuanti partendo dalla pena base determinata tra un minimo di 3 anni e un massimo di 10 anni mentre per i fatti dopo il 25-3 il calcolo dovrà partire da una pena base compresa tra 8 e 10 anni.
Analoghe considerazioni valgono per il reato di lesioni colpose quando ricorreva la aggravante ad effetto speciale di cui sopra.

2) L'accertamento del reato:aspetti procedurali (vedasi allegato n.3).
E' opportuno fornire alcune indicazioni anche operative - per la delicatezza delle innovazioni e la gravità sanzionatoria che vi è collegata - sia per l'Ufficio sia per la polizia giudiziaria, che così potrà orientare anche le sue scelte discrezionali
Senza occuparsi in questa sede della attività di polizia giudiziaria occorre soffermarsi sulle principali questioni procedurali.

2 a) L' arresto di polizia giudiziaria
In ragione della entità della pena è consentito **nel caso del primo comma dell'art.589 bis (forma semplice) l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del cod.proc.pen) e, ove ricorrano le esigenze cautelari ed in particolare il "fondato pericolo di fuga", il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del c.p.p.).**

È altresì consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del cod.proc.pen).

In caso di omicidio colposo commesso da conducente di veicolo a motore l'arresto è **facoltativo** anche nel caso delle aggravanti del comma 4, 5 dell'art.589 bis mentre è obbligatorio nel caso del comma 2 e del comma 3 dell' art.589 bis (art. 380 co 2 lettera m quater);
nel caso delle lesioni è facoltativo nei casi di cui ai comma 2, 3, 4, 5 dell'art. 590 bis (art.381 comma 2 lettera m quinquies).
L'arresto deve o può essere disposto – seconda se obbligatorio o facoltativo - anche se il conducente si sia fermato e si sia messo a disposizione della polizia giudiziaria dopo l'incidente.

<u>Direttiva n.2 - L'arresto</u>
La polizia giudiziaria potrà procedere all'arresto facoltativo in flagranza solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua perciolosità o dalle circostanze del fatto.

Appare quanto meno opportuno, anche in considerazione delle ragioni che seguono, che la Polizia Giudiziaria – ferme restando le valutazioni di propria specifica competenza - contatti nell'immediatezza il P.M. di turno per verificare se, alla luce della ricostruzione in fatto da cui derivino i chiari e gravi indizi di reità, si verta in ipotesi di arresto obbligatorio (per le ipotesi aggravate) o solo facoltativo con le valutazioni di opportunità che ne conseguono – sia per le forze di Polizia che per il PM - anche in relazione alla scelta della traduzione in carcere o della sottoposizione agli arresti domiciliari in luogo del carcere in ragione delle specifiche circostanze di fatto e la personalità dell'autore.
L'arresto non è mai consentito se dopo essere fuggito il conducente si mette a disposizione della Pg entro 24 ore dall'incidente (vedi art. 189 comma 8 bis C.d.S.)
2 b) La custodia cautelare in carcere

E' consentita per l'art.589 bis nel caso del comma 2, 3, 4, 5 e per le lesioni colpose gravissime nel caso del comma 2 e nel caso del comma 3 .

Nel caso di fuga del conducente la aggravante speciale ad effetto speciale si è visto che determina per il conducente (di qualsiasi veicolo) un aumento di pena da un terzo a due terzi e una pena comunque non inferiore a cinque anni in caso di omicidio e non inferiore a tre anni per le lesioni . (art.589 ter e 590 ter).
Pertanto in caso di fuga anche le lesioni colpose gravissime aggravate ai sensi del comma 4 dell'art.590 bis consentono la misura cautelare della custodia in carcere in quanto la pena edittale supera i cinque anni di reclusione.

Direttiva n. 3 - Il sequestro del veicolo

2 c) Il sequestro del veicolo
Di norma si procederà poi al sequestro dei veicoli per gli incombenti tecnici successivi oltre che alla effettuazione dei rilievi e delle indagini necessari.
La Polizia Giudiziaria deve porsi sempre il problema del sequestro probatorio dei veicoli interessati dall'incidente, consultandosi con il sostituto procuratore di turno: in particolare va sempre sequestrato il veicolo coinvolto attivamente nel sinistro con lesioni gravi o gravissime o morte mentre il sequestro probatorio su veicoli coinvolti passivamente va disposto quando ci siano tracce biologiche o danni particolare o quando vi è la possibilità che imperfezioni o inefficienze possano avere determinato anche solo in parte il sinistro, tenendo conto della possibile incidenza della attenunate del comma 7 dell'art.589 bis e 590 bis.
Infatti è ragionevole ipotizzare che specie alla luce delle gravi sanzioni penali principali e accessorie si farà ricorso ad accertamenti peritali sui veicoli per accertare l'esatta dinamica del sinistro e l'eventuale sussistenza della circostanza attenuante speciale del concorso di cause non esclusive.
Solo quando la dinamica è certa, ed è inutile sotto il profilo probatorio, il sequestro non va effettuato.

2d) L'aggravante dell'alterazione da abuso di alcool e di droghe.

L'intervento più significativo della legge 41 riguarda la più grave disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti (comma 2 e comma 4 dell'art.589 bis).

Con il nuovo comma 2 dell'articolo 589 bis del c.p., si è introdotta una nuova circostanza aggravante speciale ad effetto speciale (per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni) per l'ipotesi in cui l'omicidio "stradale" sia commesso da conducente che si sia posto alla guida di un veicolo a motore a) in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del C.d.S., ossia da soggetto nei cui confronti sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l; ovvero in stato di alterazione psico fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Come si è detto si tratta di ipotesi in precedenza già prevista dal comma 3 dell'articolo 589 del c.p., ma qualificata da un livello edittale di pena inferiore (reclusione da tre a dieci anni).

<u>Raccomandazione n.4 - direttiva n.4 - Aggravante dell'alterazione e le contravvenzioni di guida con abuso</u>

2 e) Il concorso della aggravante con le contravvenzioni

La gravità delle pene previste per la ipotesi di omicidio e lesioni stradali commessi da conducente alterato pone anzitutto sul piano sostanziale il problema del concorso della aggravante del comma 2 dell'art.589 bis e dell'art.590 bis c.p.con le contravvenzioni dell'art.186 comma 2 lett.b) e comma 2 lett.c) e dell'art.187 C.d.S.

Anzitutto la questione si pone nel (solo) caso del conducente a motore.

Negli altri casi infatti poiché il soggetto responsabile non può rispondere delle nuove aggravanti ad effetto speciale si ha sicuramente concorso fra il delitto ex art. 589 bis c.p. - o in caso di lesioni gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p., aggravato dallo stato di ebbrezza o alterazione - e le contravvenzioni ex artt. 186 e 187 C.d.S.

Con riguardo al caso del conducente del veicolo a motore a fronte della giurisprudenza orientata ad ammettere il concorso formale (si ha un concorso di reati, e non un reato complesso, in caso di omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale (Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009 - dep. 28/01/2010, Corridori, Rv. 246300), è emerso un orientamento che ritiene applicabile la disciplina del **reato complesso ex art. 84 c.p..**

Tale orientamento non era condiviso dalla Corte di Cassazione vigente l'art.589 co 3 c.p. in quanto si riteneva che la contravvenzione stradale preesiste alla condotta di omicidio o lesioni colpose e quindi non perde autonomia nel caso dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme stradali, quindi neppure nel caso dell'aggravante speciale del terzo comma del "vecchio" art.589 c.p.

Anche dopo la modifica della legge 41/2016 la contravvenzione conserva sicuramente autonomia nel caso delle lesioni lievi da chiunque (conducente a motore o meno) commesse .

In tal caso infatti il delitto di lesioni lievi resta di competenza del giudice di pace e procedibile a querela mentre la violazione contravvenzionale dell'art.186 o 187 C.d.S. resta di competenza del giudice ordinario.

In tal caso la Polizia giudiziaria trasmetterà due s.n.r. distinte. Una per le lesioni di competenza del giudice di pace ex art.11 dlvo 274 del 2000; l'altra per i reati stradali (116 nel caso di reiterazione infrabiennale;186, 186 bis, 187 e 189 C.d.S.)

Nel caso dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi o gravissime vengono in rilievo differenti argomentazioni.

Secondo una interpretazione risalente e consolidata in giurisprudenza perché possa essere applicato l'art.84 c.p. si richiede che il reato assorbito abbia un legame causale con carattere di immediatezza rispetto a quello con cui si fonde. Quando invece risulti che il reato contravvenzionale sia stato commesso prima della consumazione del delitto di omicidio non si ha una coincidenza causale tra le due violazioni per cui non può trovare applicazione la regola dell'art.84 c.p. che esclude il concorso di reati quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero per se stessi reato.

La nuova aggravante del comma 2 e 4 dell'art.589 bis e dell'art.590 bis del c.p. non presenta in realtà la stessa formulazione del "vecchio" art.589 co 3 c.p.

Infatti la nuova aggravante riguarda chi cagioni per colpa la morte "ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di…"e non chi cagioni per colpa la morte "in stato di ebbrezza" ovvero "sotto l'effetto di sostanze …ecc". Per cui ricomprende anche la contravvenzione commessa prima di aver cagionato la morte (o le lesioni) per colpa di una persona e la contravvenzione non conserva una propria autonomia come era nella precedente formulazione del comma 3 dell'art.589 e dell'art.590 prima della modifica apportata dalla legge 41, ma si fonde nella condotta tipica della nuova aggravante.

Sicchè proprio applicando i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità dovrebbe concludersi che la scelta operata dal legislatore sia nel senso dell'assorbimento della contravvenzione del codice della strada nel reato di omicidio colposo stradale aggravato commesso da conducente di veicolo a motore.

I nuovi reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime non concorrerebbero quindi con la violazione degli artt. 186 co 2 lett. b), 186 co 2 lett.c) e 187 C.d.S. se commessi da conducente di veicolo a motore.

La questione dovrà essere chiarita dalla giurisprudenza.

Pertanto la Polizia giudiziaria redigerà un'unica segnalazione sia per il reato di omicidio o lesioni gravi/gravissime sia per l'eventuale contravvenzione stradale di guida con abuso .

L'essersi posto alla guida in stato di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti non costituisce peraltro contenuto della colpa dell'omicidio ma una aggravante.

Per cui la aggravante speciale sussiste anche quando non vi sia alcun nesso tra lo stato di alterazione psico fisica e l'evento e l'evento sia stato determinato da altre violazioni di colpa generica o da altre violazioni di colpa specifica (mancato rispetto dello stop,utilizzo di apparecchi audio ecc) ed essa non può escludersi neppure quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile (contra :Sezione IV, 24 maggio 2007, Cammusso).

2 f) La prova dello stato di alterazione. Gli accertamenti medici coattivi.

La ulteriore questione che si pone riguarda le modalità di accertamento della nuova aggravante del comma 2 e del comma 3 e 4 sia dell'art.589 bis sia dell'art.590 bis c.p..

La aggravante speciale del comma 2 presuppone, per poter essere riconosciuta, l'accertamento positivo dell'effettivo tasso alcolemico, che deve essere superiore al limite di 1,5 grammi per litro, ovvero dello stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nel caso del comma 2 o del tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l nel caso del comma 3 e 4.

Sul punto non si pongono particolari problemi nel caso in cui il conducente non rifiuti l'accertamento.

Va distinto il caso dello stato di ebbrezza da quello di alterazione da uso di stupefacenti o sostanze psicotrope.
Il tasso alcolemico viene accertato in tal caso con il pre test ed il cd etilometro che misura la presenza dell'alcol nell'espirato del soggetto, con due prove ad intervallo non inferiore a cinque minuti una dall'altra; mentre nel caso in cui il conducente presti il consenso o ne faccia espressa richiesta ovvero pur non avendo potuto prestare il consenso abbia riportato delle lesioni che comportino la sottoposizione a terapie mediche, il tasso alcolemico può essere accertato con il prelievo di un campione ematico l'unica matrice biologica che consente di accertare al pari dell'etilometro la quantità di alcol presente nel sangue.
Va ricordato che l'alcol viene eliminato rapidamente dall'organismo, in una persona in normali condizioni di salute in misura pari a 0,10/0,40 g/l per ogni ora. La curva di discesa inizia peraltro dopo almeno mezz'ora dall'ultima assunzione di alcool.
Si richiamano sul punto le direttive già emanate alla Polizia giudiziaria in allegato alla presente e la modulistica redatta al riguardo dalla Procura di Genova utilizzate presso tutti i Pronto soccorso della Asl 3 e Asl 4 .
Inidonei all'accertamento quantitativo e idonei solo per quello qualitativo sono infatti l'esame di campione urinario o di campione della mucosa del cavo faringeo o del campione pilifero (capelli o peli).

Direttiva n.5 - I presupposti per l'accertamento dello stato di alterazione dovuto alla assunzione di droghe.

L'accertamento sulla assunzione di droghe, stupefacenti o sostanze psicotrope, può essere fatto dalla Polizia della Sicurezza stradale nel caso vi siano fondati e specifici motivi -che la polizia giudiziaria deve espressamente indicare nella richiesta, non bastando, a differenza del caso dell'accertamento per l'alcolemia, quale presupposto per la richiesta di accertamento della assunzione, il coinvolgimento in un incidente o la causazione di un incidente- per ritenere che il conducente sia in condizioni di alterazione psico fisica per assunzione di droghe.

L'accertamento della assunzione di tali sostanze viene normalmente fatto con l'esame del campione urinario (test di screening seguito da test di conferma) il cui esame può consentire un referto in tempi rapidi.
Tuttavia siccome tale esame può risultare positivo per alcune sostanze stupefacenti che restano nell'organismo anche a diversi giorni o settimane dalla assunzione pur dopo essere cessati gli effetti della alterazione psichica e fisica- che normalmente durano poche ore- **si potrà ottenere con l'esame delle urine solo la prova della assunzione della sostanza di abuso ma non dello stato di alterazione .**
Solo **gli esiti della visita comportamentale medico legale in pronto soccorso** ovvero la constatazione di sintomi di alterazione comportamentale, univocamente riconducibili al consumo della sostanza di cui siano state rinvenute le tracce nell'esame chimico del campione biologico urinario, **compiutamente e specificatamente descritti dalla polizia giudiziaria** e da essa confermati testimonialmente, possono fornire la prova dello stato di alterazione.
L'esperienza giurisprudenziale basata su un numero elevatissimo di casi ha portato tuttavia a ritenere spesso inadeguata sia la visita comportamentale sia la descrizione dei sintomi da parte della P.g. per dimostrare lo stato di alterazione, potendosi esso ricondurre ad altre causali (stress

derivante dal coinvolgimento nel sinistro,assunzione anche di alcol, genericità e equivocità dei sintomi ecc.)

Per questa ragione questo Ufficio ha ritenuto, con precedenti direttive impartite alla Polizia giudiziaria attualmente osservate presso i pronto soccorso dei presidi ospedalieri del circondario di competenza della Procura di Genova, di invitare il conducente nei cui confronti vi siano gravi e fondati motivi di ritenere l'abuso di droghe, a sottoporsi a prelievo ematico o a quello salivare[2] .

Ciò in quanto secondo le acquisizioni della chimica tossicologica forense l'esame ematico è l'unico unitamente a quello del campione salivare che consente di accertare quale sostanza

---

[2] **INTESTAZIONE P.G. RICHIEDENTE**

AL MEDICO DI GUARDIA DEL P.S.
OSPEDALE _____

Oggetto: **Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 C.P.P.)[2].**

• Sig. _____ nato/a _____ il___/___/_____
Residente in _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____
Documento di identità _____

• NON IDENTIFICATO

Il sottoscritto Ufficiale/Agente di P.G. _____ in forza al Comando di cui sopra,

CHIEDE

al Medico di guardia della struttura sanitaria _____ che nei confronti del conducente nominato in oggetto:

☐ coinvolto in incidente stradale avvenuto il giorno ___/___/____ alle ore _____ nella via/piazza_____ _____ e sottoposto a visita (o ricovero);

☐ accompagnato presso codesta struttura sanitaria, avendo manifestato, nel corso del controllo effettuato il giorno ___/___/_____ alle ore _____ nella via/piazza _____stato psico-fisico alterato presumibilmente conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

☐ **in relazione al disposto di cui all'art. 186 comma 5° C.d.S.**

- che siano effettuati gli accertamenti medici tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso prelievo di campioni biologici (urina e/o saliva), suddivisi in due aliquote di cui una destinata a eventuali controanalisi con il consenso dell'interessato;
- il rilascio, dopo l'effettuazione degli accertamenti medici, di un certificato dal quale risulti il tasso alcoolemico nel sangue riscontrato nel conducente di cui sopra;
- nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, di comunicare se è stata effettuata anche la analisi del sangue ai fini dell'accertamento di cui sopra oltre che per finalità diagnostiche, indicando dove i campioni sono conservati.

☐ **in relazione al disposto di cui all'art. 187 comma 1° e 5° C.d.S.**

- che sia effettuata una visita medico-legale ed il contestuale prelievo di campioni biologici (sangue, se lo consente, e comunque urina e/o saliva), allo scopo di verificare se lo stesso si trova in condizioni di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- di fornire redigendo la sintetica Scheda clinica sullo stato psico-fisico a seguito di presunta assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti/psicotrope, approvata da Gruppo Operativo Ristretto Emergenza GORE nella seduta del 30/10/2008, la descrizione clinica della sintomatologia rilevata dalla quale si possa desumere lo stato di alterazione psico-fisica in cui si trova la persona;
- di rilasciare o trasmettere all'organo di Polizia giudiziaria richiedente – come da accordi intercorsi con il medesimo organo – il referto con l'esito delle analisi di screening allegando il test con i dati specifici delle analisi effettuate;
- di osservare le procedure individuate dal GORE per l'effettuazione delle analisi di conferma dei campioni biologici;[2]

in entrambe le ipotesi di cui sopra

- informare la persona che l'immotivato rifiuto a sottoporsi agli accertamenti di cui sopra, ed in specie di consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici, prelievo ematico compreso, è penalmente sanzionabile ex art.186 co7 e 187 co.8 C.d.S. (rifiuto dell'accertamento) con la pena da sei mesi ad un anno di arresto e con l'ammenda da 1500 euro a 6.000 euro le la sospensione della patente da 6 a 24 mesi ovvero alle più gravi sanzioni previste nel caso di tratti di conducente rientrante nelle categorie indicate nell'art.186 bis del codice della strada

- si chiede altresì nel caso di rifiuto di consenso alla visita e/o al prelievo di campioni biologici, di darne comunicazione con lo stesso modulo;
- nel caso, invece, di momentanea impossibilità ad esprimere un valido consenso, si chiede di comunicare, utilizzando lo stesso modulo, se è stata effettuata anche la analisi del sangue ai fini dell'accertamento di cui sopra oltre che per finalità diagnostiche.

Richiesta del ___/___/____ ore _____ consegnata al dott. _____

Il Ricevente L'Ufficiale/Agente di P.G.

tossica sia presente nel sangue e se sia attuale lo stato di alterazione avuto riguardo alla quantità di metaboliti attivi della stessa sostanza presenti nel sangue.
E' infatti dimostrato scientificamente che la presenza nel sangue o nella mucosa orale di quantità superiori a determinate soglie – variabili a seconda del tipo di sostanza da abuso - dimostri la attualità dello stato di alterazione psico fisico che tali sostanze provocano nella persona (vedi allegato 2).
E solo di recente è stato ritenuto che anche **l'esame del campione salivare abbia la stessa attitudine dimostrativa** per cui tale modalità di prelievo viene seguita dalla Polizia stradale (vedi direttive del Ministero dell'Interno). Ciò in quanto la saliva essendo un microfiltrato del sangue ha la stessa attitudine dimostrativa del sangue ma si ottiene con procedura meno invasiva.
Il prelievo ematico e quello salivare costituiscono una pratica che non presenta normalmente rischi per la salute né lesioni della dignità della persona ma comportano comunque una sia pur minima costrizione fisica.
Per questo motivo va richiesto il consenso della persona che vi viene sottoposta .

Nel caso in cui la persona non presti il proprio consenso al prelievo, è previsto dalle direttive vigenti in materia di accertamenti medico sanitari per i reati di guida alterata da abuso di alcol o stupefacenti, che la polizia giudiziaria rediga s.n.r. per rifiuto di accertamento (art.186 comma 7 o 187 comma 8 C.d.S.) dopo aver reso edotto il conducente- anche per iscritto- delle conseguenze anche penali che tali disposizioni prevedono (vedi modulo di richiesta della Polizia Giudiziaria in nota).

Direttiva n.6 - I limiti della sanzione penale in caso di rifiuto nel caso dei nuovi reati stradali.

Il rifiuto ingiustificato espone il conducente a responsabilità penale (articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada), ma ciò non permette di ritenere "probatoriamente" l'illecito aggravato previsto dai commi 2, 3 e 4 dei nuovi reati.
Infatti la legge 41 non ha introdotto lo stesso meccanismo dell'art.186 co 7 e 187 co 8 che pure altri ordinamenti europei come quello francese o britannico conoscono. In tali Stati il conducente che avendo causato un omicidio stradale si rifiuti di sottoporsi all'accertamento tecnico urgente sulle condizioni di abuso è punito con la stessa pena-14 anni in Regno Unito dieci anni in Francia –che si applicherebbe qualora si accertasse strumentalmente il superamento del tasso alcolemico vietato o l'uso degli stupefacenti.
Pertanto il conducente dovrà essere comunque segnalato per il reato di rifiuto (186 co 7 e/o 187 co 8 del C.d.S.).
Il Legislatore della legge 41 del 2016, pienamente consapevole di ciò, ha invece modificato gli articoli 224 bis e 359 bis del c.p., che disciplinano, come è noto, la possibilità per l'autorità giudiziaria di sottoporre il soggetto "coattivamente" al prelievo di liquidi biologici o ad accertamenti medici. Tali disposizioni sono state estese, per quanto interessa, al reato di omicidio stradale previsto dall'articolo 589 bis del c.p. (oltre che al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590 bis del c.p.).
La disciplina estensiva non rileva ai fini della perizia disposta dal giudice (articolo 224 bis c.p.), anche in ipotesi a seguito di incidente probatorio (cfr. articolo 392, comma 2, del c.p. che richiama

l'articolo 224 bis) mentre è compatibile con l'urgenza imposta dall'accertamento sullo stato di alterazione che qui interessa.
L'articolo 359 bis del c.p. al comma 2, prevede che nei "casi di urgenza" possa procedere coattivamente lo stesso pubblico ministero, che deve poi chiedere al giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore, la convalida del proprio decreto autorizzativo.
Il nuovo comma 3 *bis* dell'articolo 359 bis del c.p. proprio in relazione alle specifiche esigenze investigative connesse ai reati stradali, facoltizza il pubblico ministero a disporre l'accompagnamento coattivo e/o l'esecuzione delle operazioni di prelievo (richiestone dalla polizia giudiziaria operante) anche "oralmente, dandone poi conferma per iscritto.

Le attività che possono essere compiute "coattivamente" riguardano solo il conducente che in base ai primi accertamenti appare responsabile dell'incidente con lesioni gravi o gravissime o morte di terzi e ricomprendono ad avviso di questo Ufficio non solo il prelievo salivare (mucosa del cavo orale) e quello pilifero (capelli o peli), indicati specificatamente dall'art. 224 bis del cod. proc. pen. ma anche il prelievo ematico.
Invero la indicazione espressa dei "modi" contenuta in tale disposizione è **meramente esemplificativa** come bene evidenziato dalla proposizione "quali " ma soprattutto perché inutile se riferita agli accertamenti sui campioni salivari e piliferi mentre solo l' accertamento ematico unitamente a quello - per la verità meno invasivo- salivare (mucosa orale) è in grado di dimostrare sia la assunzione sia lo stato di alterazione da droghe.
Pertanto in presenza di rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti come l'etilometro (per l'alcol) o il prelievo urinario (per le droghe) cui il soggetto non può essere coattivamente sottoposto è indispensabile per provare le aggravanti della materia de qua che siano eseguite coattivamente le operazioni di prelievo o del sangue (per l'alcol e le droghe) o della mucosa orale in alternativa al sangue.La Polizia giudiziaria verificato quale sia la struttura ospedaliera o di Pronto soccorso più vicina attrezzata per eseguire e esaminare anche il prelievo del campione della mucosa salivare vi accompagnerà il conducente ritenuto responsabile .

Raccomandazione n.5 - Prelievo ematico e libertà personale
Riguardando i dettami della sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238, che aveva affermato che ***il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale, quando se ne renda necessaria l' "esecuzione coattiva", perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione*** si perviene alla conclusione che la soluzione qui prospettata non viola affatto l'art. 13 della Costituzione ma la rispetta.
Infatti la legge ordinaria disciplina:
-i modi del prelievo coattivo (ossia i tipi di prelievo che la scienza chimico tossicologica e medica prevede per accertare la presenza delle sostanze di abuso);
-i casi ossia il fatto che il soggetto abbia concorso a provocare un incidente stradale da cui siano derivate lesioni gravi o gravissime o la morte di una o più persone e la evidenza in tale soggetto di

sintomi di alterazione da assunzione di droghe e il fatto del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti;
-i limiti in cui il prelievo può essere effettuato coattivamente ossia l'assenza di pregiudizi che il prelievo potrebbe causare alla salute psico fisica e alla dignità e al pudore della persona e l'indispensabilità del prelievo stesso;
e la legge prevede un provvedimento motivato della autorità giudiziaria con l' ordine di eseguire il prelievo nel modo meno invasivo possibile assoggettato a convalida da parte del giudice delle indagini preliminari nelle 48 ore successive.
Presupposto di ciò è che dal ritardo nella adozione ed esecuzione del provvedimento possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio nelle indagini.

La omissione della esecuzione del prelievo causerebbe un sicuro e irreparabile pregiudizio alle indagini in quanto in alcun altro modo potrebbe accertarsi né il superamento delle soglie di tasso alcolemico indicate nella aggravante del comma 2, del comma 3, del comma 4 degli artt.589 bis e 590 bis né lo stato di alterazione conseguente alla assunzione di droghe (sostanze stupefacenti o psicotrope) elemento costitutivo della aggravante del comma 2 degli stessi delitti.
Dunque il prelievo ematico diversamente da quanto argomentato in alcuni primi commenti alla legge 41 non solo può ma deve dunque essere imposto coattivamente per via giudiziaria quando è indispensabile per provare le circostanze aggravanti indicate.
Il risultato di tale prelievo può essere utilizzato probatoriamente allo stesso modo in cui per dimostrare lo stato di alterazione può essere utilizzato quale documento il certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell' incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 17 luglio 2012, Massucco).

La richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi stupefacenti per via ematica ai sanitari del pronto soccorso del presidio ospedaliero presuppone sempre l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, (solo) "dopo la deliberazione della sentenza di primo grado", alla stregua di quanto previsto dall'articolo 180 del c.p. richiamato dall'articolo 182, comma 2, secondo periodo, del c.p. (di recente, Sezione IV, 23 ottobre 2015, Carminati; in precedenza, autorevolmente, Sezioni unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).

Direttiva n.7 – Gli accertamenti di P.G. sulle condizioni di alterazione
La polizia giudiziaria dovrà dunque informare la persona, nei cui confronti procede ad indagini per l'incidente da cui sia derivata la morte o le lesioni gravi o gravissime di un'altra persona, che deve sottoporsi alla prova dell'etilometro o, in caso di grave sospetto di assunzione di stupefacenti, al prelievo della mucosa orale e avvertirla che in caso di rifiuto verrà segnalata alla Autorità giudiziaria per i reati specificatamente previsti dal codice della strada ma potrà anche essere sottoposta su ordine del Pubblico Ministero a prelievo del sangue per accertare la

presenza di alcol e della mucosa orale o del prelievo del sangue per accertare la presenza di stupefacenti.

In caso di persistente rifiuto e qualora l'evento causato dall'indagato configuri il reato di lesioni gravi o gravissime o di omicidio colposo la Polizia giudiziaria al fine di evitare che dal ritardo possa derivare grave e irreparabile pregiudizio alle indagini dovrà informare immediatamente il PM di turno che emetterà decreto motivato ai sensi del comma 3 bis dell'art.359 bis c.p.p.(In allegato il modello di decreto: Allegato 1).

Una volta ricevuto anche oralmente il decreto - che il PM dovrà confermare per iscritto "successivamente " ossia prima di chiederne la convalida al Gip - la Polizia giudiziaria darà avviso al difensore nominato dall'indagato dello svolgimento delle operazioni senza che da ciò possa derivarne pregiudizio echiederà ai sanitari del Pronto Soccorso di procedere alle operazioni di prelievo coattivo che potranno rifiutarsi di eseguirle solo in caso ravvisino che comporterebbero un concreto pericolo per la salute del paziente.

Si è dell'avviso che in tali casi i sanitari chiamati a svolgere il prelievo (infermieri e medici) siano ausiliari di Polizia giudiziaria. La Pg dovrà nominarli in tale qualità nel caso in cui i sanitari non intendano procedere al di fuori dei casi legittimi di pericolo per la salute psico fisica del soggetto o per altri legittimi impedimenti che dovranno essere espressamente e compiutamente indicati e motivati

La tesi contraria alla eseguibilità del prelievo coattivo in caso di rifiuto sostenuta in alcuni autorevoli commenti in giurisprudenza (vedi in particolare Procura Trento circolare 29-3-2016 n.5/2016) non trova conforto nell'esame della normativa seguita alla sentenza di illegittimità parziale dell'art.224 c.p.p. (n.238 del 1996) della corte costituzionale su incidente di costituzionalità sollevato da un giudice di merito, proprio in un caso in cui si rendeva necessario procedere con perizia a prelievo ematico coattivo a seguito di rifiuto dell'imputato di sottoporvisi .

Invero la legge n.85 del 2009 inserì nel codice la previsione dei casi e dei limiti in cui si poteva procedere a prelievi coattivi indicando esemplificativamente il prelievo della mucosa orale e dei capelli perché essi erano ritenuti idonei e sufficienti per l'accertamento del profilo genetico ai fini identificativi .

Siccome la legge doveva osservare il dettato della sentenza 238 non avrebbe senso ritenere che non consentiva il prelievo ematico solo perché non lo indicava espressamente.

Occorre invece verificare se e a quali condizioni e per quali ragioni può ammettersi il prelievo coattivo ematico posto che esso lede sia pure in misura minima il diritto fondamentale della libertà personale nel caso sia indispensabile per accertare un delitto come nella materia de qua.

Il fatto che il Legislatore abbia modificato gli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. proprio con la legge che aggrava sensibilmente le pene per i reati colposi stradali contro la persona quando ricorrono circostanze che possono essere provate in caso di rifiuto dell'indagato solo con il prelievo coattivo ematico o salivare è un argomento univoco a favore della ammissibilità dell'esecuzione coattiva del prelievo stesso **in quanto non avrebbe senso che fosse stata espressamente estesa ai nuovi**

delitti colposi la possibilità di ricorrere forzosamente a prelievi che sarebbero del tutto "inutili" per accertare gli stessi delitti.

E si è visto sopra che il prelievo salivare e pilifero è del tutto inidoneo a provare il tasso alcolemico dimostrabile solo con l'etilometro o con il prelievo ematico mentre quello pilifero è del tutto inidoneo a provare l'alterazione da stupefacenti o psicotropi.

Se poi così non fosse la costruzione normativa sarebbe anche priva di ragionevolezza in quanto consentirebbe di punire con le più gravi sanzioni stabilite con le aggravanti di cui ai comma 2, 3, 4 dei delitti indicati, il soggetto che non si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tecnici indicati (etilometro, prelievo del sangue, prelievo salivare) e che da essi risulti positivo oltre le soglie di punibilità o il soggetto che sottoposto a prelievo ematico per ragioni terapeutiche sia risultato egualmente positivo ma non il soggetto che, dopo aver concorso a causare lo stesso incidente restandone illeso, si rifiuti di sottoporsi a qualsiasi prelievo rendendo impossibile provare se e in che misura avesse abusato di alcol o di droghe, dopo essere stato accompagnato coattivamente al più vicino presidio ospedaliero per essere sottoposto al " necessario " prelievo, in base a quanto previsto dalla normativa. Quest'ultimo conducente risponderebbe "solo" del delitto del primo comma in concorso con la contravvenzione del rifiuto di cui agli artt.186 co 7 e 187 co 8 C.d.S.

Del tutto inutile sarebbe stata la modifica dell'art.359 bis c.p.p.

E' invece principio generale in materia di interpretazione delle norme dare un significato che le renda idonee a produrre gli effetti prefissati e non un senso privo di utilità.

Direttiva n. 8- La prova dell'aggravante dell'abuso e l'arresto.
Una volta effettuati gli accertamenti tecnici urgenti la polizia giudiziaria potrà esercitare la facoltà o l'obbligo di arresto solo se potrà disporre nella immediatezza del fatto del risultato delle analisi che confermi la sussistenza di una delle aggravanti indicate.

Per lo stato di ebbrezza ciò potrà avvenire solo nel caso in cui l'indagato si sottoponga alla prova dell'etilometro ed entrambe le misurazioni siano superiori alle soglie degli artt.186 comma 2 lett.b) o lett.c) .

La P.g.effettuerà l'accertamento per verificare se la persona responsabile dell'incidente si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol con l'etilometro in dotazione ovvero se l'etilometro non è disponibile per strada sul luogo dell'evento accompagnando il conducente presso l'ufficio o comando più vicino dotati dello strumento, avvisando il conducente che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia (vedi art. 186 co 4 cod. strad. E art.114 disp.att.c.p.p.).

L'arresto verrà eseguito obbligatoriamente se si tratti di conducente di veicolo a motore con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l a entrambe le misurazioni ovvero se si tratti di conducente "professionale "quando entrambe le rilevazioni dell'etilometro siano superiori a 0,8 e non a 1,5 g /l.

Negli altri casi (soglia superiore a 0,8 e non a 1,5 g/l a entrambe le rilevazioni) l'arresto potrà essere esercitato facoltativamente

In caso di rifiuto ovvero in caso di conducente coinvolto nell'incidente e sottoposto a cure mediche e di sottoposizione a prelievo ematico presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate la polizia giudiziaria potrà disporre dell'esito del prelievo ematico coattivo solo dopo qualche giorno a meno che il presidio ospedaliero non sia in grado di rilasciare referto del test di conferma.

Normalmente la struttura da' subito solo il risultato del test di screening ma questo può presentare uno scarto rispetto a quello di conferma del 5/10 %.

Perciò solo quando il test di screening ematico – vuoi in caso di non rifiuto, vuoi in caso di prelievo coatto - supera la soglia di almeno il 10 % (0,90 per la aggravante n.3 o 4 e 1,65 per la aggravante n.2) si potrà ritenere sussistente la aggravante ai fini dell'arresto .

Nel caso di cui sopra si richiama la attenzione sulla necessità di una consultazione tra l'Ufficiale di PG e il PM di turno.

L'accertamento coattivo non potrà mai essere fatto per strada perché per ragioni sanitarie e di tutela della integrità fisica e psichica della persona occorre condurre la persona in luogo idoneo sotto il profilo igienico e sanitario.

In conclusione: solo se potrà disporre della conferma di valori oltre le soglie di legge, dati dall'etilometro o comunque dal campione ematico, la polizia giudiziaria redigerà s.n.r. dell'indagato in stato di arresto per il reato di cui agli art.589 bis o 590 bis con aggravanti ravvisabili (comma 2 e 3 e 4) mentre in caso contrario segnalerà il soggetto per il reato di rifiuto di cui all'art.186 co 7 C.d.S. unitamente ai delitti colposi senza le dette aggravanti.

In caso di superamento del valore soglia accertato con etilometro si prenderà in considerazione ai fini di stabilire quale aggravante sia configurabile, la misurazione inferiore piu favorevole tra quelle eseguite.

Per lo stato di alterazione da droghe la Polizia giudiziaria eseguirà l'arresto obbligatorio solo quando dal test di conferma delle urine e/o dal prelievo ematico o salivare risulti la assunzione di droghe e dall'esame comportamentale della visita medico legale o della polizia giudiziaria ovvero dalla quantità di metaboliti presenti nel sangue risulti univocamente lo stato di alterazione riconducibile alla sostanza presente nell'organismo.

Poiché il risultato dell'esame ematico o salivare, **i soli idonei a provare con certezza la attualità dello stato di alterazione per la presenza di metaboliti superiore determinati valori soglia**, **(allegato n.2)** si ha normalmente dopo diversi giorni dal prelievo, ***la polizia giudiziaria difficilmente disporrà di elementi gravi e univoci per disporre l'arresto in flagranza, basandosi solo sull'esame del campione urinario in un quadro circostanziale o con dati comportamentali non univoci sul piano indiziario.***

In caso poi di rifiuto di sottoporsi al prelievo delle urine e di sottoporsi all'accertamento ematico o salivare la polizia giudiziaria potrà disporre normalmente del risultato del prelievo coattivo salivare o ematico solo dopo diversi giorni per cui redigerà s.n.r in stato di liberta per il reato di

omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime in concorso con il reato di rifiuto di cui all'art.187 comma 8 C.d.S.

N.B. Si ritiene che non tutti i soggetti debbano essere sottoposti al prelievo anche coattivo ma solo quelli coinvolti attivamente nell'incidente qualora l'incidente abbia cagionato la morte di una persona ovvero lesioni refertate con prognosi riservata oppure gravi, e quando presentino evidenti e specifici sintomi riconducibili al possibile uso di droghe.

Infatti l'art.187 C.d.S.nel disciplinare i presupposti per l'accertamento della assunzione di sostanze stupefacenti non richiama il coinvolgimento nell'incidente –come nel caso dell'art.186 C.d.S.-ma richiede l'esito positivo di accertamenti qualitativi non invasivi o di prove anche attraverso apparecchi portatili ovvero che vi siano ragionevoli motivi di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.(vedi art.187 co 2 e co 2 bis C.d.S.)

Qualora non sia ancora disponibile il referto sulle lesioni della vittima , si dovrà fare riferimento alla situazione oggettiva descritta dall'ufficiale di P.G. e disporre l'accompagnamento ex art. 359 bis co. 3 bis del responsabile solo se sia evidente che le lesioni – ancorché non ancora refertate – siano particolarmente gravi. Altrimenti – in attesa di avere il referto – la persona potrà essere trattenuta dalla P.G. ovvero accompagnata in ufficio solo per il tempo strettamente necessario alla redazione degli atti ed alla sua identificazione.

In nessun caso possono essere disposte operazioni che violino espressi divieti di legge e che mettano in pericolo la vita e l'integrità fisica o la salute della persona ovvero provocare sofferenza di non lieve entità .

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alle operazioni con la tecnica meno invasiva e nel rispetto della dignità della persona

Verra redatto verbale di documentazione di tutte le operazioni .

In caso di incidente con lesioni quando la prognosi è riservata occorre accertare ai fini della sussistenza del reato di lesioni gravissime se la persona sia o meno in pericolo di vita.

Se lo è l'incidente dovrebbe essere trattato come mortale o con lesioni gravissime per cui la Polizia giudiziaria dovrà redigere la n.d.r. per l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.357 co 2 c.p.p.

Se non vi è pericolo di vita l'incidente dovrebbe essere trattato come con lesioni lievi salvo che l'entita delle lesioni accertate in concreto (ad es. frattura) faccia presumere una prognosi superiore ai 40 gg.

In tal caso - si ripete - il responsabile dell'incidente potrà essere trattenuto per il tempo necessario alla redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio e di accertamenti tecnici con pre test ed etilometro (per l'alcol) o per il prelievo delle urine e salivare o ematico (per gli stupefacenti) salvo il caso di rifiuto. Qualora la polizia giudiziaria acquisisca elementi durante il tempo occorrente a tali incombenti per ritenere che sussistano lesioni gravi o

gravissime persistendo il rifiuto potrà procedere a prelievo coattivo ematico (per l'alcol) o salivare (per gli stupefacenti).

Raccomandazione n.6 - Accertamenti nei confronti di minorenni

2 g) Il consenso per i minorenni

Benchè i soggetti di età compresa fra 0 e 18 anni non abbiano per legge piena autonomia decisionale, tuttavia la legislazione nazionale e internazionale è ormai orientata a ritenere che il minore debba essere considerato di volta in volta non in modo rigidamente legato alla età anagrafica, ma in relazione alla sua capacità di discernimento e di assunzione di decisioni anche significative concernenti la propria evoluzione e la propria esistenza.

In particolare: nel campo del lavoro, il minore che presti attività lavorativa può essere parte in giudizio personalmente, senza l'avallo degli esercenti la responsabilità genitoriale, nella contrapposizione con il datore di lavoro;nel campo della salute i principi in materia di consenso agli atti medici sono maturati negli ultimi decenni con una crescente attenzione alla volontà del minore e non a quella dei suoi legali rappresentanti, ove il minore dimostri un adeguato grado di maturazione rispetto all'età.

Tutte le Convenzioni internazionali (New York 1989, Strasburgo 1996, Oviedo 1997, Carta di Nizza 2006) prevedono che il minore vada sempre ascoltato nelle questioni che lo riguardano. Nella nostra legislazione è previsto da parte della AG l'obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, in ogni questione che lo riguardi (legge 219/2012), la minorenne può accedere alla contraccezione medica nei consultori e financo alla IVG senza il consenso dei genitori (art.2 L.194/78), i minorenni tossicodipendenti possono accedere alle cure da parte dei Servizi preposti senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale (art.120 DPR 309/90), e infine ovviamente il minore, in età compresa fra i 14 e i 18 anni, può essere oggetto di un processo penale nel corso del quale se ne valuta di volta in volta la maturità, e quindi la capacità di comprendere il disvalore del fatto, in relazione al reato contestato.

Si ritiene pertanto che il minorenne, al quale con il rilascio della patente sia anche astrattamente possibile attribuire la responsabilità di condurre un veicolo a motore e sia pertanto imputabile, debba essere considerato in grado di assumersi la responsabilità in capo alle conseguenze derivanti da una illecita modalità di guida e dal suo accertamento.

Ove pertanto il minore sia sorpreso, in stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze alcooliche o di sostanze stupefacenti, alla guida di un veicolo a motore con il quale sembri avere cagionato la morte o lesioni gravi o gravissime ad altri soggetti, al fine di pervenire alla acquisizione di elementi certi in ordine allo stato di intossicazione, che non possano essere acquisiti in altro modo (es. prelievo ematico effettuato nell'ambito di protocollo terapeutica) occorre seguire la seguente procedura:

-Reperire gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (genitori, tutori , genitori affidatari o rappresentanti della comunità in cui fosse collocato in caso di genitori con responsabilità genitoriale limitata o decaduta) al fine di pervenire al consenso al prelievo ematico o ad altro prelievo anche meno invasivo come quello salivare.

-In caso di irreperibilità degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche dovuta alla reticenza del minore nel fornire elementi utili al loro rintraccio, interpellare il minore circa il consenso al prelievo, facendo riferimento nella successiva annotazione alla sua condizione personale di maturità e capacità di discernimento rispetto alla specifica situazione di fatto.

-In caso di negazione al consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e, al contrario, di consenso prestato dal minore sufficientemente maturo, sarà ritenuto valido quest'ultimo, sempre dandone atto in annotazione.In caso il consenso al prelievo venga rifiutato sia da parte del minore che da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, sarà disposto prelievo coattivo presso la struttura ospedaliera più idonea, previa autorizzazione orale del PMMinori, con conseguente immediata annotazione da parte delle FFOO e successiva conferma scritta da parte del PMM e richiesta di convalida al Gip nelle 48 ore, con avviso all'interessato della facoltà di nominare un difensore che ha diritto di assistere al compimento delle operazioni, senza cagionarne il ritardo.

In ogni caso sarà opportuno un contatto e un confronto telefonico con il PMM di turno, reperibile in orario di ufficio al numero fisso della Procura Minori e in altro orario al numero di cellulare indicato sui turni di reperibilità regolarmente diramati.

Direttiva n.9 - Libertà personale

3)- Il problema della libertà personale

-a In caso di flagranza

Per l'omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 del C.d.S. è previsto l'arresto obbligatorio (cfr. articolo 380,comma 2, lettera m-quater del c.p.), mentre è consentito l'arresto facoltativo non solo per l'ipotesi base di omicidio stradale, stanti i limiti edittali di pena (articolo 589 bis, comma 1, del c.p.), ma anche per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 590 bis c.p. (cfr. articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies c.p.p.).

La legge 41 è intervenuta sul disposto del comma 8 dell'articolo 189 del C.d.S., laddove era prevista una disciplina di favore nei confronti del conducente che si fosse fermato e, occorrendo, avesse prestato la doverosa assistenza, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria: in tale caso, a fronte di un comportamento collaborativo, il conducente non era assoggettabile all'arresto in flagranza.

Nel testo licenziato dal Senato, era stato abrogato l'intero testo del comma 8 dell'articolo 189, con la conseguenza che il comportamento positivo (di resipiscenza, aiuto, collaborazione) del conducente non avrebbe mai avuto alcun rilievo ai fini delle determinazioni della polizia giudiziaria in tema di arresto (a seconda dei casi, obbligatorio o facoltativo).

Per cui diveniva irrilevante ogni comportamento "collaborativo" del trasgressore, che si fosse doverosamente fermato e prestato la assistenza possibile.

La Camera ha invece definitivamente mantenuto la disciplina di favore di cui all'articolo 189, comma 8, almeno nel caso delle lesioni personali colpose, prevedendosi che, in tale evenienza, il

conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è assoggettabile all'arresto (facoltativo) stabilito per il caso di flagranza.
Per cui il comportamento resipiscente e collaborativo del trasgressore non può oggi avere alcun rilievo per rispetto all'arresto in flagranza previsto in caso di omicidio colposo mentre può averlo nel caso delle lesioni colpose. **Il richiamo generico alle lesioni colpose va inteso riferito a quelle gravi o gravissime in quanto non avrebbe senso se riferito solo a quelle lievi che non consentono l'arresto e restano di competenza del giudice di pace.**

b) In caso di fuga

Come si è detto può essere disposto l'arresto del conducente anche per le lesioni gravi o gravissime ma l'arresto può essere escluso se il conducente si ferma e presta soccorso.

Se il conducente dopo essere fuggito si mette a disposizione entro 24 ore dall'incidente non può essere arrestato per il reato di cui all'art.189 co 6 e 7 C.d.S.

4) La disciplina della prescrizione.

L'intervento legislativo modifica l'articolo 157, comma 6 c.p., in tema di prescrizione.
Tale disposizione stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione di taluni reati, tra cui, per quanto interessa, l'omicidio colposo, nelle ipotesi dell'omicidio aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale e dalla violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, nell'ipotesi dell'omicidio commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica in relazione al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e nell'ipotesi dell'omicidio e lesioni personali colposi plurimi (ipotesi previste, nel testo originario, dall'articolo 589, comma 2, 3 e 4, c.p.).
La disposizione è stata riformulata richiamando le nuove norme di cui all'articolo 589 bis c.p.: per cui ora è riferita agli articoli 589, commi 2 e 3, e 589 bis .

5) La disciplina sollecitatoria e le priorità.

Tra le altre modifiche alcune disposizioni mirano a perseguire la più sollecita definizione dei procedimenti in materia di omicidio e lesioni stradali e sono di particolare importanza per l'ufficio del Pubblico Ministero.
L'articolo 406, comma 2 ter c.p.p., che, per quanto interessa, non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (articoli 589 bis e 590 bis c.p.).
L'articolo 416, comma 2 bis c.p.p., in forza del quale, per il reato di omicidio colposo stradale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

L'articolo 429, comma 3 bis c.p.p., sempre con analoga finalità "sollecitatoria", prescrive che tra la data del decreto di rinvio a giudizio e la data fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni.
Il decreto di citazione a giudizio per le lesioni gravi o gravissime deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (articolo 552, comma 1 bis) e la data di comparizione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione (articolo 552, comma 1 ter).

Raccomandazione n.7 - Aspetti procedurali. La messa alla prova

6) Il procedimento a citazione diretta in caso di lesioni colpose gravi o gravissime. Conseguenze. La messa alla prova

Il reato di lesioni personali stradali anche se aggravate a norma dell'art.590 bis c.p. è stato aggiunto a quelli per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio "per diretta" con l'inserimento della lettera "e-bis" nell'elenco dei reati di competenza del giudice monocratico senza udienza preliminare.

La competenza collegiale dovrebbe peraltro riguardare il caso delle lesioni gravissime quando ricorrendo la aggravante della fuga il limito minimo edittale sia superiore a 10 anni di reclusione.

Per effetto di ciò nei procedimenti riguardanti i reati di lesioni stradali gravi o gravissime, destinati a un forte incremento quantitativo avuto riguardo alla modifica della procedibilità ora di ufficio dell'art.590 bis c.p., **sarà ammissibile la messa alla prova introdotta con la legge 67 del 2014.**

È anzi prevedibile un consistente incremento delle istanze per la messa alla prova in ragione del fatto che in caso positivo il reato si estingue per cui non sono applicabili le sanzioni accessorie della revoca della patente.

La legge 41 prevede per tutte le ipotesi di lesioni gravi o gravissime e di omicidio la sanzione accessoria della revoca della patente.

L'art.222 C.d.S. con le modifiche introdotte dalla legge 41 prevede che la sanzione della revoca della patente consegua alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli art.589 bis e 590 bis c.p.

Nel caso di lesioni lievi o lievissime il giudice con la condanna può disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 gg a tre mesi.

Può però applicare la revoca della patente in caso di recidiva reiterata specifica infraquinquennale decorrente dalla definitività della prima violazione. In tal caso il conducente può riottenere la patente solo dopo la riabilitazione.

La revoca consegue anche in caso di lesioni lievi o lievissime da incidente provocato con abuso di alcol nel caso dell'art.186 co 2 lett.c) (sopra 1,5 g/l) o con abuso di droghe (art.187 C.d.S.)

Nel caso del primo comma dell'art.589 bis e 590 bis c.p. l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi cinque anni elevati a dieci nel caso in cui il soggetto sia stato condannato in precedenza per i reati di cui agli artt.186 comma 2 bis lett. b) e c) e 2 bis ovvero di cui agli artt. 187 commi 1 e 1 bis e a dodici anni nel caso in cui il soggetto non abbia osservato l'art.189 C.d.S. e si sia dato alla fuga.

Il termine per la nuova patente è di:

-5 anni in caso di omicidio nella forma semplice non aggravato;

-15 anni nel caso dell'art.589 bis commi 2,3,4 e di dieci anni nel caso del quinto comma elevati a venti anni in caso di persona già condannata per aver causato alla guida con abuso di alcol o stupefacenti un incidente stradale e a 30 anni nel caso di non osservanza dell'art.189 C.d.S. e di fuga.

Nei casi di cui sopra è previsto che il Prefetto ricevuti gli atti disponga la sospensione della patente di guida fino a cinque anni con possibilità di proroga fino a dieci anni in caso di sentenza di condanna non definitiva

Da quanto sopra consegue che qualsiasi conducente che abbia concorso per colpa con violazione delle norme sulla sicurezza stradale a causare un incidente da cui siano derivate lesioni personali a terzi superiori a 40 giorni e quindi commesso un reato procedibile di ufficio ai sensi dell'art.590 bis comma primo incorrerà nella revoca della patente anche in caso di patteggiamento con applicazione di pena sospesa e non potrà riottenere la patente prima di cinque anni.

Ciò in quanto le modifiche apportate al codice della strada in tema di sanzioni accessorie non distinguono nel caso delle lesioni colpose stradali gravi o gravissime, quelle causate con violazione delle aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 o 590 ter da quelle in cui non si configuri alcuna di tali aggravanti ma solo una violazione di altre regole comportamentali del codice della strada.

È pertanto plausibile ritenere che le persone sottoposte a procedimento per i reati di lesioni colpose gravi o gravissime chiedano di essere ammesse alla messa alla prova.

Al riguardo si indica:

Alla polizia giudiziaria di informare al momento della redazione del verbale di identificazione e di elezione di domicilio con invito a nominare un difensore di fiducia e con l'avvertenza che in difetto sarà assistito dal difensore di ufficio designato in base al turno di assegnazione della persona sottoposta ad indagini che, nel caso in cui si proceda per il reato di lesioni di cui all'art.590 bis c.p., potrà richiedere di essere ammesso alla prova ai sensi delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale che disciplinano tale istituto ;

si raccomanda

ai magistrati dell'Ufficio di Procura ***che, nel caso in cui sia stato dato parere favorevole "preliminare" alla ammissione, nel formulare il parere specifico sul contenuto del programma predisposto dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, parere solitamente richiesto dal Giudicante dopo la presentazione del programma, si presti particolare attenzione all'adempimento riparatorio e risarcitorio verso la vittima del reato nonché alla previsione dello svolgimento di attività di pubblica utilità che nel tener conto delle esigenze di vita e lavoro dell'interessato e delle sue attitudini, presentino un profilo di affinità con la materia stradale e quindi abbiano un contenuto rieducativo con capacità di prevenzione rispetto a comportamenti recidivanti.***

Nel caso delle aggravanti di cui ai commi 2, 3, 4 il programma dovrà essere corredato di indicazioni e azioni finalizzate a prevenire il consumo di alcol o stupefacenti. A tali prescrizioni il programma potrà aggiungere ulteriori prescrizioni coerenti con le finalità riparative e rieducative dell'istituto.

Nel periodo di sospensione del procedimento il soggetto la patente sarà certamente sospesa dal Prefetto ai sensi dell'art.223 co 2 cod. strad. e potrà essere restituita dalla stessa Autorità amministrativa solo nel caso di esito favorevole della messa alla prova e di estinzione del reato dichiarata dal Giudice per le indagini preliminari o del dibattimento con provvedimento definitivo.

Direttiva n.10 – Rilascio di copie di atti da parte della P.G.

7) Richiesta copie di relazioni riguardanti la rilevazione dell' incidente stradale

A seguito di richiesta di copia di atti relativi al rilevamento di incidente stradale da parte delle parti interessate occorrerà attenersi alla seguente procedura:

1) per quanto concerne gli incidenti stradali per cui sia prevista la c.n.r. per lesioni personali colpose di competenza del Giudice di Pace (art.590 c.p.) si conferma l'attuale procedura, ovvero consegna diretta a spese dei richiedenti, da parte dei Comandi della Polizia della Sicurezza Stradale, degli atti senza la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla data del sinistro ne che sia richiesta alcuna autorizzazione all'A.G.;

2) Incidenti stradali con decesso di persona, lesioni gravi o gravissime (589, 589 bis, 590 bis c.p.). Nessun atto deve essere rilasciato alle parti direttamente dai Comandi della Polizia della Sicurezza Stradale. Gli interessati al rilascio di eventuali copie di atti, dovranno seguire l'iter procedurale previsto dalla Procura per la richiesta di copie di documenti oggetto di procedimento penale procedibile d'ufficio.

Genova,

Il Procuratore della Repubblica

Dr. Francesco Cozzi

Allegato n.1 modello di decreto del P.M. per il prelievo coattivo

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
DECRETO DI SVOLGIMENTO
DI OPERAZIONI DI PRELIEVO COATTIVO
DI CAMPIONI BIOLOGICI
art.359 bis c.p.p.

IL PM

ascoltate le informazioni riferite telefonicamente dalla PG il giorno _____ alle ore _____ in relazione al sinistro stradale verificatosi in _____, nel quale ha trovato la morte _____ / nel quale ha riportato lesioni personali_____;
ritenuto che nei fatti potrebbero configurarsi gli estremi del reato di cui all'art.589 bis c.p. / di cui all'art.590 bis c.p.;
poiché la PG ha comunicato che _____ ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
avendo ritenuto l'indispensabilità dei suddetti accertamenti ai fini della prova dei fatti per cui si procede e dell'eventuale sussistenza delle circostanze aggravanti previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art.589 bis c.p. / dell'art.590 bis c.p.;
avendo ritenuto, sulla base di tali informazioni, che sussistessero fondati motivi per temere che dal ritardo potesse derivare grave pregiudizio alle indagini, per il sopravvenire dell'impossibilità di accertare le condizioni fisio-psichiche di_____ al momento del sinistro;
visto l'art.359 bis comma 2 bis c.p.p.

CONFERMA

a) di aver disposto l'immediato svolgimento delle operazioni di prelievo coattivo dei necessari campioni biologici, mediante l'immediato accompagnamento coattivo di_____ presso il più vicino presidio ospedaliero;
b) di aver disposto che, ai sensi dell'art.224 bis comma 4 c.p.p., non si procedesse alle suddette operazioni qualora esse, secondo la scienza medica, si manifestassero idonee a porre in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero a provocare sofferenze di non lieve entità;
c) di aver disposto che, ai sensi dell'art.224 bis comma 5 c.p.p., le operazioni dovessero comunque essere eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto e mediante l'adozione, a parità di risultato, delle tecniche meno invasive;
d) di aver disposto che, del decreto e delle operazioni da compiersi, fosse data tempestiva notizia, a cura della PG, al difensore dell'interessato, al fine di consentirgli di esercitare la facoltà di assistervi, senza che ciò potesse comportare pregiudizio o ritardo nel compimento delle operazioni;

DISPONE

che il presente decreto sia immediatamente trasmesso al GIP, ai fini della convalida prevista dall'art.359 bis comma 3 bis penultimo periodo c.p.p.
Genova,

Il sostituto procuratore

Allegato n. 2 Valori qualitatiti e quantitativi rilevanti nei prelievi di campioni biologici

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani
(GTFI)

Tabella. *Volumi e quantità **minimi** delle diverse matrici biologiche raccomandati per l'esecuzione di uno* screening *per sostanze d'abuso e delle relative analisi di conferma.*

Matrice Biologica	Campione	Controcampione	Volume o Quantità totale
Urina	15 mL	15 mL	30 mL
Sangue per alcolemia	3mL	3 mL	6 mL
Sangue per altre sostanze d'abuso	5 mL	5 mL	10 mL
Matrice pilifera a	40 mg	40 mg	80 mg
Saliva (fluido orale)b	1 mL	1 mL	2 mL

a) *in caso di analisi segmentale la quantità è riferita a ciascun segmento*
b) *per i campionatori commerciali, marca, modello e volume raccolto devono essere specificati nel referto.*

Si riportano di seguito, a titolo esplicativo ma puramente esemplificativo, situazioni di frequente osservazione:

-nei casi in cui si debba valutare la "attualità d'uso di sostanze illecite", ovvero la sussistenza degli effetti prodotti da una sostanza d'abuso, le indagini devono necessariamente essere eseguite su sangue. Anche la saliva (più propriamente il fluido del cavo orale) può essere utilizzata a tale scopo, pur valutando la più ampia finestra di monitoraggio rispetto al sangue;

-per la determinazione del consumo "recente" di sostanze d'abuso (con una finestra di rilevabilità temporale di ore-giorni a seconda delle caratteristiche farmacocinetiche della sostanza in questione) il campione d'elezione è l'urina. Tale campione può essere impiegato anche per la determinazione dello stato di assuntore cronico qualora l'*Analisi* sia estesa a più campioni raccolti in giorni diversi e "a sorpresa" (vale a dire con preavviso all'interessato il più breve possibile, comunque non superiore alle 24 ore); -è inaccettabile, per diagnosticare l'effetto biologico prodotto da una sostanza d'abuso a scopo tossicologico-forense e medico-legale (ad esempio uno stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti), l'impiego della matrice urinaria. Ciò dal momento che la rilevabilità di una sostanza e/o di suoi metaboliti nell'urina può protrarsi anche oltre la sua completa eliminazione dal sangue (e quindi la cessazione dell'effetto biologico). -lo stato di assuntore cronico, come pure comportamenti pregressi di uso/abuso, possono essere verificati attraverso accertamenti di matrice pilifera (campioni di capelli e/o peli). L'*Analisi* segmentale dei capelli consente di ricostruire la cronologia dell'assunzione. L'*Analisi* di peli provenienti da altri distretti corporei (ascelle, torace, pube) non permette valutazioni cronologiche attendibili, pur testimoniando l'uso pregresso, ma considerando il tempo complessivo di ricambio del pelo in una area corporea sufficientemente estesa, può essere valutata una "finestra temporale" di circa 8 mesi -un anno. Particolare cautela deve però essere posta nella valutazione e qualora si tratti di un risultato ottenuto dall'*Analisi* dei peli pubici (se espresso in termini quantitativi) la valutazione diviene più complessa, attesa la possibilità di contaminazione attraverso le urine.

APPENDICE

Valori di* cut-off *di* screening *e di* conferma *nell'urina.

Classe di sostanze o sostanza ***(sostanza target per lo* screening*)***	***Cut-off* screening (ng/ml)**	***Cut-off* conferma (ng/ml)**
Oppiacei *(morfina libera)*	**300**	
morfina totale[a]		*100*
codeina totale[a]		*100*
6-acetilmorfina		*10*
Cocaina metabolita *(benzoilecgonina)*	**300**	
cocaina		*100*
benzoilecgonina		*100*
Amfetamina e congeneri	**500**	
amfetamina		*200*
metamfetamina		*200*
3,4-Metilendiossimetamfetamina e congeneri	**500**	
MDMA		*200*
MDA		*200*
MDEA		*200*
MBDB		*200*
Metadone *(metadone)*	**300**	
metadone		*100*
EDDP		*100*
Cannabinoidi *(THC-COOH)*	**50**	
THC-COOH		*15*
Buprenorfina	**5**	
buprenorfina totale[a]		*5*
norbuprenorfina totale[a]		*5*

a il valore è riferito al campione sottoposto a idrolisi (la verifica dell'efficienza della reazione di idrolisi su morfina-3-glucuronide in fase di validazione del metodo è obbligatoria).

Valori di* cut-off *di* conferma *nel sangue intero.

Sostanza	**Cut-off conferma (ng/ml)**
morfina	*10*
codeina	*10*
6-acetilmorfina	*10*
cocaina	*10*
cocaetilene	*10*
amfetamina	*20*
metamfetamina	*20*
MDMA	*20*
MDA	*20*
MDEA	*20*
MBDB	*20*
metadone	*10*
THC	*2*
11--0H--THC	*2*

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI)

Valori di* cut-off *in matrice pilifera
(il GTFI ritiene non validi metodi di screening immunochimici per questa matrice biologica in quanto ancora forieri, per la maggior parte, di risultati "falsi negativi")

Classe di sostanze o sostanza	Cut-off/ conferma (ng/mg)
Oppiacei	
morfina	*0,2*
codeina	*0,2*
6-acetilmorfina	*0,2*
Cocaina *(cocaina)*	
cocaina	*0,5*
benzoilecgonina	*0,05*
ecgonina metilestere	*0,05*
cocaetilene	*0,05*
Amfetamina e congeneri	
amfetamina	*0,2*
metamfetamina	*0,2*
3,4-Metilendiossimetamfetamina e congeneri	
MDMA	*0,2*
MDA	*0,2*
MDEA	*0,2*
MBDB	*0,2*
Metadone	
metadone	*0,2*
EDDP	*0,2*
Cannabinoidi	
THC	*0,05*
THC-COOH	*0,001*
Buprenorfina	
buprenorfina	*0,01*
norbuprenorfina	*0,01*

Valori di* cut-off *di* screening *e di* conferma *nel fluido orale

Classe di sostanze o sostanza	*Cut-off screening* (ng/ml)	*Cut-off* conferma (ng/ml)
Oppiacei *(morfina libera)*	**40**	
morfina		*40*
codeina		*40*
6-acetilmorfina		*4*
Cocaina metabolita *(benzoilecgonina)*	**20**	
cocaina		*8*
benzoilecgonina		*8*
Amfetamina e congeneri	**50**	
amfetamina		*50*
metamfetamina		*50*
3,4-Metilendiossimetamfetamina e congeneri	**50**	
MDMA		*50*
MDA		*50*
MDEA		*50*
MBDB		*50*
Cannabinoidi	**4**	
THC		*2*

•

Allegato n.3 Schema accertamenti

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI ACCERTAMENTI PER REATI STRADALI IN CASO DI INCIDENTE CON LESIONI GRAVI/GRAVISSIME O MORTE

Accertamenti per reati stradali in caso di incidente con lesioni gravi/gravissime o morte

ALCOOL

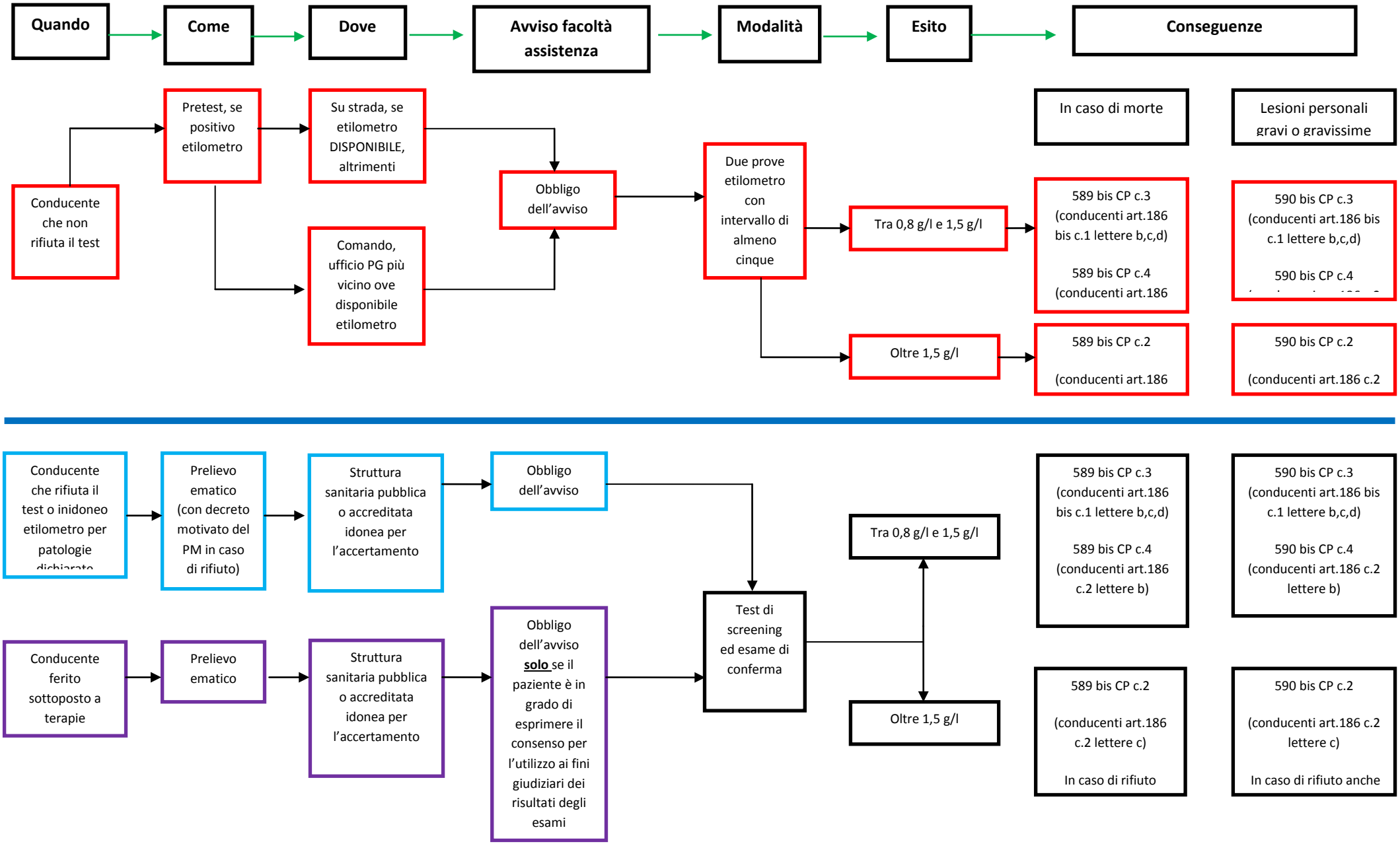

Accertamenti per reati stradali in caso di incidente con lesioni gravi/gravissime o morte

SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE

Quando → **Come** → **Dove** → **Avviso facoltà assistenza difensore** → **Modalità** → **Esito** → **Conseguenze**

Conducente in evidente stato di alterazione da possibile assunzione di sostanze stupefacenti/psicotrope desunta da specifici comportamenti (da descrivere dettagliatamente) o da test salivare positivo → Campione urinario più prelievo ematico e visita comportamentale da parte del medico del pronto → Struttura sanitaria pubblica o accreditata idonea per l'accertamento → Obbligo dell'avviso → Test di screening più esame di conferma per le urine e test di conferma per il prelievo ematico → Tracce di metaboliti attivi della sostanza assunta nel sangue o test di conferma sulle urine e visita comportamentale e con certificato stato di

In caso di morte: 589 bis CP c.3 (conducenti art.186 bis c.1 lettere b,c,d); 589 bis CP c.4 (conducenti art.186 c.2

Lesioni personali gravi o gravissime: 590 bis CP c.3 (conducenti art.186 bis c.1 lettere b,c,d); 590 bis CP c.4 (conducenti art.186 c.2

Conducente che ricade nell'ipotesi sopra descritta che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti → Prelievo ematico o salivare (con decreto motivato del PM in caso → Struttura sanitaria pubblica o accreditata idonea per l'accertamento → Obbligo dell'avviso → Test di screening più esame di conferma per le urine e test di conferma per il prelievo ematico

Conducente ferito sottoposto a terapie → Prelievo ematico → Struttura sanitaria pubblica o accreditata idonea per l'accertamento → Obbligo dell'avviso **solo** se il paziente è in grado di esprimere il consenso per l'utilizzo ai fini giudiziari dei risultati degli esami → Test di screening più esame di conferma per le eventuali urine (nel caso di paziente cosciente) e test di conferma per il prelievo ematico

→ Tracce di metaboliti attivi della sostanza assunta nel sangue o test di conferma sulle urine e visita comportamentale con certificato stato di alterazione

589 bis CP c.3 (conducenti art.186 bis c.1 lettere b,c,d); 589 bis CP c.4 (conducenti art.186 c.2 lettere b)

590 bis CP c.3 (conducenti art.186 bis c.1 lettere b,c,d); 590 bis CP c.4 (conducenti art.186 c.2 lettere b)